

STATUTO

IL MANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA MADRUZZA 36

Numero REA: CO - 284017

Codice fiscale: 02885000139

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Repertorio n. 44.039 Raccolta n. 12.497

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa, denominata:

"Il Manto Società cooperativa sociale".

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di **"Il Manto s.c.s."**.

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Como (CO).

L'Organo Amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie e uffici anche in altre località.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 4 - Normativa generale

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Codice medesimo, in materia di Società a responsabilità limitata.

Art. 5 - Normativa speciale

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni e dalla normativa regionale di attuazione, riguardante la disciplina delle Cooperative sociali.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale e oggetto

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione e alla integrazione sociale dei cittadini in conformità con quanto stabilito dalla lettera a), comma 1 dell'art. 1 dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Società, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali nonché usufruire dei servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali ed educativi erogati dalla Società.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro a progetto.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci; allo stesso modo, la

Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità senza scopo di lucro e ha per oggetto la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

A tal fine la cooperativa potrà organizzare attività e servizi di assistenza, di orientamento, formativi ed educativi rivolti tra gli altri ai minori, agli allievi delle scuole di ogni genere e grado, a soggetti in stato di disagio ambientale e sociale e a rischio di devianza e dispersione scolastica, a disoccupati e inoccupati, a disabili fisici e mentali, a detenuti, ad anziani e a soggetti appartenenti a fasce deboli.

La Società, senza finalità speculative, potrà quindi esercitare:

- a) servizi educativi, psicopedagogici e di assistenza per allievi di scuole di ogni genere e grado;
- b) la promozione, organizzazione e realizzazione di centri di aggregazione giovanile e spazi di accoglienza anche di pronto intervento anche al fine di recuperare soggetti in stato di disagio sociale ed ambientale ed a rischio di devianza;
- c) la promozione e il sostegno di attività di assistenza e di intervento sociali, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;
- d) la gestione di servizi per la prima infanzia;
- e) la promozione di servizi volti alla prevenzione primaria e secondaria del disagio e della devianza minorile, anche attraverso servizi come l'assistenza domiciliare e il sostegno educativo diurno;
- f) la promozione di servizi di sostegno alla genitorialità e di sviluppo delle competenze educative anche attraverso il "counseling familiare";
- g) lo sviluppo di un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini, ragazzi che vivono in condizioni di disagio e di esclusione sociale, con l'intento di attuare risposte efficaci e innovative;
- h) il reinserimento di persone in condizione di disagio sociale mediante la realizzazione di laboratori per attività di addestramento lavorativo o di avviamento al lavoro;
- i) azioni finalizzate, nell'attuazione delle pari opportunità e dignità sociali dei cittadini, all'inserimento di soggetti disoccupati e inoccupati in genere nel mondo del lavoro anche fornendo informazioni sulla disponibilità di posti di lavoro e valorizzando attitudini, aspirazioni e capacità professionali attraverso specifiche iniziative di orientamento;
- j) azioni volte a favorire, per affermare il diritto allo studio, la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, promuovendo la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e

mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con gli Enti scolastici e formativi;

k) la promozione di attività ricreative e turistico-sociali, per un completo sviluppo della persona umana, mediante l'organizzazione di feste sociali e di momenti di convivenza, di visite al patrimonio naturale ed artistico e di soggiorni per attività culturali e sociali o mediante l'organizzazione di attività sportive in genere;

l) la prestazione di servizi ricreativi e di assistenza per anziani autosufficienti e non;

m) la prestazione di servizi ricreativi, di assistenza ed educativi per disabili e per le loro famiglie;

n) la prestazione di servizi ricreativi e di assistenza per detenuti e condannati ammessi alle misure alternative al carcere;

o) la gestione di strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate;

p) la gestione di strutture e case di accoglienza, di studenti, e strutture ricettive in genere;

q) la gestione di esperienze di "housing" sociale;

r) i servizi volti a tutelare il diritto di visita e relazioni tra minori e genitori/parenti non collocatari;

s) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

t) la gestione di spazi e servizi volti a favorire la consulenza psicologica, psicoterapia, "counseling" a favore di persone e/o Enti Pubblici e Privati; il tutto con espressa esclusione di attività che richiedano l'iscrizione in appositi Albi e/o Elenchi Professionali.

La promozione, la progettazione, la realizzazione di ogni servizio di formazione, compreso quello relativo all'obbligo formativo, all'aggiornamento, alla formazione superiore, alla formazione continua anche utilizzando finanziamenti o contributi pubblici.

La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e partecipare a gare di appalto indette da tali enti, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., nonché svolgere qualsiasi attività che l'Organo Amministrativo riterrà conforme all'oggetto sociale. Potrà inoltre, per il raggiungimento dello scopo sociale, stabilire rapporti di collaborazione con altre Cooperative aventi scopi sociali af-

fini, potrà aderire e integrarsi con le altre organizzazioni che perseguono le stesse finalità ivi compresa la facoltà di partecipare ad altre Società che abbiano oggetto affine o connesso al proprio nonché aderire ad un gruppo paritetico cooperativo ai sensi dell'art. 2.545 septies del Codice Civile e potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni da parte della Comunità Europea, dello Stato, Regioni, Province e Comuni nonché da altri enti pubblici o privati.

La Cooperativa potrà istituire una sezione di raccolta di prestiti sociali, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e di quanto disposto in materia dalla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà anche compiere ogni opportuna operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale.

TITOLO IV

Soci

Art.7 - Requisiti dei Soci

a) Il numero dei Soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti interni.

Possono altresì diventare Soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche che condividendo gli scopi della Cooperativa intendono usufruire dei servizi erogati dalla Società.

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni persone fisiche e giuridiche denominati Soci sovventori, che investono capitali nell'impresa.

Possono altresì essere Soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 possono essere ammessi Soci volontari che prestano gratuitamente il loro lavoro a favore della Cooperativa. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Possono essere altresì ammessi come Soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i

falliti e non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Non possono in ogni caso essere ammessi come Soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali (per i soci che intendo prestare la propria attività lavorativa);
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- le motivazioni alla base della richiesta di associarsi, specificando se intende associarsi per proprio conto o per un proprio congiunto.

La domanda di ammissione da parte del Socio Persona giuridica dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione;

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire

quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 10 - Obblighi dei Soci

I Soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo Amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo Amministrativo;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e/o il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I Soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Categoria speciale per i nuovi Soci operatori

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge, l'ammissione di nuovi Soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I Soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci operatori. L'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque (5) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I Soci speciali godono del diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, in assemblea non possono rappresentare altri soci. Non possono essere eletti Amministratori né esercitare i diritti previsti

dall'art. 2.476 del Codice Civile.

I Soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o di quelli previsti dall'apposito regolamento, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di Legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio.

Il Socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del Socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-

dottate dagli Organi sociali; che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che, in qualunque modo, arrechi danno o discredito alla Cooperativa;

Contro la deliberazione di esclusione il Socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Collegio arbitrale.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I Soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2.545-quinquies del Codice Civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine di un anno dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale verranno destinate al fondo di riserva legale con delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 15 - Morte del Socio

In caso di morte, gli eredi del Socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di Socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo Amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Strumenti finanziari

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi

dell'art. 111-octies delle disposizioni attuative.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. da un numero illimitato di quote sociali il cui valore non può essere inferiore a Euro venticinque (€ 25=) e comunque non superiore al massimo consentito dalla Legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro cinquanta (€ 50=);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi e agli eredi dei Soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai Soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2.423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei Soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i Soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i Soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento deliberato dall'assemblea.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Art. 20 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore a quella prevista dalla Legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) un eventuale quota destinata ai Soci operatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle Leggi vigenti in materia e dal precedente art. 19;
- d) una quota quale dividendo ai Soci operatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due (2) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) ad eventuale remunerazione delle quote dei Soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Legge e dal presente statuto; è in ogni caso fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci operatori, in misura superiore a due (2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle Leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 21 - Trasferimento delle quote sociali

Il Socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il Socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il dinie-

go il Socio può, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 22 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, conseguentemente gli Organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato.

Sezione I - Assemblea

Art. 23 - Convocazione

L'assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai Soci almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, per lettera o comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare ovvero anche mediante raccomandata a mano.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e sindaci sono presenti o informati della assemblea e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 18 del presente statuto.

Art. 24 - Decisioni dei Soci riuniti in assemblea

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- 1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
- 2. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo nonché la determinazione della durata e dei relativi compensi;
- 3. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sinda-

cale e del Revisore;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

7. lo scioglimento della Società e la conseguente nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

8) approva i regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo;

9) delibera su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dallo statuto o dalla Legge. Le decisioni di competenza dei Soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 25 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai Soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della Società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

Art. 26 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i Soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 11 del presente statuto.

Ogni Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i Soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 11 del presente statuto.

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni Socio non possono essere conferite più di tre (3) deleghe.

Art. 27 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario, che può essere scelto anche fra i non Soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 28 - Amministratori

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da due (2) o più membri fino a un massimo di quindici (15) su decisione dei Soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche ai Soci sovventori o a soggetti non Soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i Soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per tre (3) esercizi.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai Soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo (1/3) degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente salvo il caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto di due (2) soli membri.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministra-

tori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato esecutivo, all'uopo nominato, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Qualora il Consiglio sia composto di due (2) soli membri, in caso di mancato accordo circa la modifica o la revoca delle deleghe, entrambi i Consiglieri decadranno dalla carica. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2.475 comma 5 Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori Soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, sono affidate al Presidente del Consiglio, al Vice-Presidente e ai Consiglieri delegati, se nominati nell'ambito di poteri loro attribuiti.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 31 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di Legge, o qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno, quest'ultima procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre (3) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

li.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla Legge.

L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi di Legge.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Qualora non sia nominato il Collegio Sindacale, l'assemblea ha facoltà di nominare un Revisore o Società di Revisione, cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la disciplina dell'art. 2.409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 32 - Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei Liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-

sto ma obbligatorio per Legge.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote detenute dai Soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai Soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Art. 34 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei Soci, che dovessero insorgere tra la Società e i Soci, o tra Soci, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio di tre (3) Arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio di Como (CO) - Lecco (LC).

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli Arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'Arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'Arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'Arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-

gioranza qualificata di almeno i due terzi (2/3) dei Soci.
I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il recesso.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Paolo Binda

F.to Mario Mele (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, in corso di registrazione perchè nei termini.

Cermenate (CO), 16 luglio 2019

Firmato Mario Mele Notaio

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.